

Publicato il 16/01/2019

N. 00038/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01087/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2012, proposto da Angelo Annunziata, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Vanni in Bologna, via Farini 30;

contro

U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata ex lege in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento Prot.n. 36152012 Area I del 31.07.2012, comunicato successivamente, con cui la Prefettura di Modena ha ordinato al ricorrente di uniformarsi al dettato dell'art.6, comma 2 del D.M. n.269 del1.2.2010 entro il 16.09.2012; per quanto possa occorrere ed in via del tutto subordinata, del D.M. n.269 del1.2.2010, nelle parti infra specificate; di ogni atto preordinato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Modena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i seguenti atti :

a). provvedimento n. 36152012 area 1 del 31.7.2012 con cui la Prefettura di Modena ha ordinato al ricorrente di uniformarsi al dettato dell'art. 6, comma 2, del DM 269/2010 entro il 16.9.2012;

b). in parte qua DM 269/2010.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di ricorso :

1).Violazione del giudicato;

2). Violazione art. 6 DM 269/2010, artt. 133 – 134 TULPS, diritto al lavoro, alla libertà di prestazione di servizi e dei principi della libertà di iniziativa economica, della liberalizzazione del mercato, della concorrenza e libertà di circolazione.

In data 15.12.2012 si è costituita controparte.

Il ricorrente ha depositato ultima memoria il 20.11.2018.

Controparte ha replicato nel merito.

D). In via preliminare deve essere richiamata la normativa in materia.

L'art. 133 del T.U.L.P.S. recita : “Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.”

L'art. 134 del T.U.L.P.S. recita : “Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od

immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati .

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'istitutore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale”.

II). Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato anche sulla base delle osservazioni già espresse dalla Sezione in altro caso analogo (cfr., sentenza n. 118/2018).

In particolare :

a). la lettera e lo spirito della normativa in esame, alla luce del diritto costituzionale (art. 4 Cost. sul diritto al lavoro) e comunitario (sulla libertà di prestazione di servizi, comunque sussistente nello spazio giuridico comunitario) non appare contenere alcuna ragione ostativa al rilascio di un'autorizzazione a svolgere attività di vigilanza come lavoratore autonomo senza vincoli di subordinazione;

b). in sostanza, l'attività in questione può essere esercitata anche senza vincolo di subordinazione;

c). la giurisprudenza amministrativa più recente ha rilevato che l'attività di GPG può essere espletata anche da lavoratori autonomi, non ravvisandosi nel dettato degli artt. 133 e 134 TULPS alcuna ragione ostativa al riguardo (cfr. TAR Emilia, Bo, I, 672/04; Cons. Stato, I Parere 5.03.96 n. 241);

d). tale possibilità di svolgimento dell'attività di GPG quale lavoratore autonomo è stata evidenziata anche dalla Sezione Consultiva Atti Normativi del Consiglio di Stato, nel parere n. 4251/2010.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, sono annullati gli atti impugnati.

Stante l'oscillazione giurisprudenziale in materia sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando :

a). Accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

b). Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Maria Ada Russo

IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO